

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/6/1995 – MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 27/02/1998 - N.9 DEL 27/04/2007 – N.20 DEL 11/06/2010.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA
REGOLAMENTO

ART. 1 –ISTITUZIONE DELLA TASSA

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA L'APPLICAZIONE NEL COMUNE DI CASARANO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO TERZO DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 507 DEL 15/11/1993, DI SEGUITO INDICATO COME (DECRETO 507).

ART. 2 –APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

LA TASSA E' DOVUTA PER INTERO NELLE ZONE IN CUI IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI E' SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA. LA TASSA E' COMUNQUE APPLICATA PER INTERO SE SI TRATTI DI ZONA RIENTRANTE IN QUELLA PERIMETRATA OD A DISTANZA NON SUPERIORE A METRI 200 DA QUESTA.

FERMO RESTANDO CHE GLI OCCUPANTI O DETENTORI DEGLI INSEDIAMENTI COMUNQUE SITUATI FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA SONO TENUTI A CONFERIRE I RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI NEI CONTENITORI VICINI, IN TALE ZONA LA TASSA E' DOVUTA:

- A) IN MISURA PARI AL 40% DELLA TARIFFA, SE LA DISTANZA DAL PIU' VICINO PUNTO DI RACCOLTA RIENTRANTE NELLA ZONA PERIMETRATA O DI FATTO SERVITA SUPERA METRI 200 E FINO A METRI 500.
- B) IN MISURA PARI AL 30% DELLA TARIFFA SE LA SUDETTA DISTANZA SUPERA METRI 500 E FINO A METRI 800.
- C) IN MISURA PARI AL 20% DELLA TARIFFA PER DISTANZE SUPERIORI AGLI 800 METRI.

LE CONDIZIONI PREVISTE AL COMMA QUATTRO DELL'ART. 59 DEL "DECRETO 507", AL VERIFICARSI DELLE QUALI IL TRIBUTO E' DOVUTO IN MISURA RIDOTTA, DEBONO ESSERE FATTE CONSTARE MEDIANTE DIFFIDA AL GESTORE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ED AL COMPETENTE UFFICIO TRIBUTARIO COMUNALE. DALLA DATA DELLA DIFFIDA, QUALORA NON VENGA PROVVEDUTO ENTRO CONGRUO TERMINE A PORRE RIMEDIO AL DISSERVIZIO, DECORRONO GLI EVENTUALI EFFETTI SULLA TASSA.

IN CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO O NEL CASO IN CUI LO STESSO SERVIZIO VENGA SVOLTO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI SULLA DISTANZA MASSIMA DI COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI, O DELLA CAPACITA' MINIMA CHE GLI STESSI DEBONO ASSICURARE O DELLA FREQUENZA DELLA RACCOLTA, IL TRIBUTO E' DOVUTO IN MISURA PARI AL 40% DELLA TARIFFA.

AI FINI DI CUI SOPRA, SUSSISTE GRAVE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI QUANDO IL LIMITE MASSIMO DI DISTANZA E QUELLO MINIMO DI CAPACITA' SI DISCOSTANO DI OLTRE UN QUARTO E LA FREQUENZA DELLA RACCOLTA, INFERIORE A QUELLA STABILITA, DETERMINI L'IMPOSSIBILITA' PER GLI UTENTI DI RIPORRE I RIFIUTI NEI CONTENITORI PER ESAURIMENTO DELLA LORO CAPACITA' RICETTIVA.

ART. 3 –ESCLUSIONI

NON SONO SOGGETTI ALLA TASSA I LOCALI E LE AREE INUTILIZZATE NONCHE' QUELLI CHE RISULTINO IN OBIETTIVE CONDIZIONI DI INUTILIZZABILITA' ANCHE PER CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO, INDICATE NELLA DENUNCIA ORIGINARIA, DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE, CON L'ALLEGATA IDONEA DOCUMENTAZIONE QUALORA NON SIANO OBIETTIVAMENTE RICONTRABILI.

NON SONO SOGGETTI ALLA TASSA:

I LOCALI E LE AREE CHE PER LORO NATURA O PER USO AL QUALE SONO STABILMENTE DESTINATI NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI;

- A) I LOCALI E LE AREE SCOPERTE PER I QUALI NON SUSSISTE L' OBBLIGO DELL'ORIGINARIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL SERVIZIO SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA OVE RICORRANO LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL' ART. 62, COMMA 5. DEL DECRETO 507;
- B) I LOCALI ADIBITI A SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI O A SERVIZI PER I QUALI IL COMUNE SIA TENUTO A SOSTENERE LE RELATIVE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

NEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE NON SI TIENE CONTO DELLA PARTE DI ESSA OVE SI FORMANO DI REGOLA RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI, NONCHE' I RIFIUTI TOSSICI O NOCIVI.

NEL CASO IN CUI , PER PARTICOLARI CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' NON SIA POSSIBILE DEFINIRE OGGETTIVAMENTE LA PARTE DI SUPERFICIE OVE SI FORMANO DI REGOLA RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, LA SUPERFICIE TASSABILE E' QUELLA INTERAMENTE UTILIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RIDOTTA DEL 70%.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

LA TASSA E' DOVUTA DA CHIUNQUE A QUALSIASI TITOLO (PROPRIETA', USUFRUTTO, COMODATO, LOCAZIONE. ECC...) OCCUPI, DETENGA O CONDUCA LOCALI ED AREE SCOPERTE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2 CON VINCOLO DI SOLIDARIETA' TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE O TRA COLORO CHE NE FANNO USO PERMANENTE IN COMUNE.

ART. 5 – PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

LE PARTI DI USO COMUNE DEL FABBRICATO, QUALI LASTRICI SOLARI, SCALE, PORTONI DI INGRESSO, VESTIBOLI, ANDITI, PORTICI, CORTILI, LAVANDERIE, STENDITOI, GARAGES SENZA BOXES O PARTI COMUNI DEL GARAGE CON BOXES ED ALTRE PARTI IN COMUNE, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI, SONO RICOMPRESE CON EVIDENZIAMENTO A PARTE, PER LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA SUPERFICIE E/O AREA SCOPERTA, NELLA DENUNCIA UNICA DEL SINGOLO OCCUPANTE O DETENTORE DELL' ALLOGGIO IN CONDOMINIO.

QUALORA LE PARTI COMUNI NON VENGA DENUNCIATE DAGLI OCCUPANTI DEGLI ALLOGGI, IL COMUNE, AI SENSI DELL' ART. 63 DEL DECRETO 507, AUMENTA A SUPERFICIE DI CIASCUN CONDOMINO DI UNA QUOTA, SECONDO IL PRESENTE PROSPETTO:

AUMENTO DEL 10% AGLI ALLOGGI SITI IN EDIFICI SINO A DIECI CONDOMINI;

AUMENTO DEL 7% AGLI ALLOGGI SITI IN EDIFICI SINO A QUINDICI CONDOMINI;

AUMENTO DEL 5% AGLI ALLOGGI SITI IN EDIFICI OLTRE I QUINDICI CONDOMINI.

L' AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO E' TENUTO A PRESENTARE ALL' UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE, ENTRO IL 20 GENNAIO DI OGNI ANNO, L'ELENCO DEGLI OCCUPANTI O DETENTORI DEI LOCALI E DELLE AREE CONDOMINIALI.

ART. 6 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

PER GLI ALLOGGI, I LOCALI ED I CENTRI COMMERCIALI IN MULTIPROPRIETA', IL SOGGETTO CHE GESTISCE I SERVIZI COMUNALI E' IL RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER I LOCALI ED AREE SCOPERTE DI USO COMUNE NONCHE' PER I LOCALI ED AREE SCOPERTE IN USO ESCLUSIVO AI SINGOLI OCCUPANTI O DETENTORI I QUALI MANTENGONO OGNI ALTRO OBBLIGO O DIRITTO DERIVANTE DAL RAPPORTO TRIBUTARIO ATTINENTE AI LOCALI ED ALLE AREE IN USO ESCLUSIVO.

IL SOGGETTO RESPONSABILE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' TENUTO A PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE, ENTRO IL 20 GENNAIO DI OGNI ANNO, L'ELENCO DEGLI OCCUPANTI O DETENTORI DELL'EDIFICIO IN MULTIPROPRIETA' O DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO.

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE E COEFFICIENTI QUALI - QUANTITATIVI

SI CONSIDERANO LOCALI TASSABILI TUTTI I VANI COMUNQUE DENOMINATI, ESISTENTI IN QUALSIASI SPECIE DI COSTRUZIONE STABILMENTE INFISSA O SEMPLICEMENTE POSATA SUL SUOLO O GALLEGGIANTE SE COLLEGATA IN VIA PERMANENTE CON LA TERRA FERMA, CHIUSI O CHIUDIBILI DA OGNI LATO VERSO L' ESTERNO, QUALUNQUE NE SIA LA DESTINAZIONE O L'USO, AD ECCEZIONE DI QUELLA PARTE OVE SI FORMANO, DI REGOLA, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, TOSSICI O NOCIVI.

SONO IN OGNI CASO DA CONSIDERARSI TASSABILI LE SUPERFICI UTILI DI:

- A) TUTTI I VANI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI, SIA PRINCIPALI (CAMERE, SALE, CUCINE EC...) CHE ACCESSORI (INGRESSI INTERNI ALL' ABITAZIONE, CORRIDOI, ANTICAMERE, RIPOSTIGLI, BAGNI, GABINETTI, ECC...) COME PURE QUELLI DELLE DIPENDENZE ANCHE SE INTERRATE O SEPARATE RISPETTO AL CORPO PRINCIPALE DEL FABBRICATO (RIMESSE, AUTORIMESSE, FONDI, SERRE, ECC...) ESCLUSE LE STALLE, FIENILI E LE SERRE A TERRA;
- B) TUTTI I VANI PRINCIPALI ED ACCESSORI ADIBITI A STUDI PROFESSIONALI, ALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI E AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI NON ALTROVE PREVISTE;
- C) TUTTI I VANI PRINCIPALI ED ACCESSORI ADIBITI AD ESERCIZIO DI ALBERGHI (COMPRESI QUELLI DIURNI ED I BAGNI PUBBLICI), LOCANDE, RISTORANTI, TRATTORIE, PENSIONI, OSTERIE, BAR, CAFFE', PASTICCERIE, NONCHE' I NEGOZI ED I LOCALI COMUNQUE A DISPOSIZIONE DI AZIENDE COMMERCIALI, COMPRESSE EDICOLE, CHIOSCHI STABILI O POSTEGGI NEI MERCATI E LE SUPERFICI OCCUPATE DALLE CABINE TELEFONICHE APERTE AL PUBBLICO;
- D) TUTTI I VANI PRINCIPALI ED ACCESSORI ADIBITI A SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, A CIRCOLI DA BALLO E DA DIVERTIMENTO, SALE DA GIOCO O DA BALLO O AD ALTRI ESERCIZI PUBBLICI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DI PUBBLICA SICUREZZA, IVI COMPRESSE LE SUPERFICI ALL'APERTO UTILIZZATE SIA DIRETTAMENTE PER TALI ATTIVITA' CHE PER LA SOSTA DEL PUBBLICO INTERESSATO A PRENDERE PARTE E/O AD ASSISTERE ALLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO O DELL' ATTIVITA': LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE GESTITE DAI PRIVATI A SCOPO DI LUCRO.
- E) TUTTI I VANI (UFFICI, SALE SCOLASTICHE, BIBLIOTECHE, ANTICAMERE, SALE D'ASPETTO, PARLATOI, DORMITORI, REFETTORI, LAVATOI, RIPOSTIGLI, DISPENSE, BAGNI, GABINETTI, ECC...) DEI COLLEGI, CONVITTI, CASERME, CASE DI PENA, ISTITUTI DI EDUCAZIONE PUBBLICI E PRIVATI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, E DELLE COLLETTIVITA IN GENERE.
- F) TUTTI I VANI, ACCESSORI E PERTINENZE, NONCHE' LA SUPERFICIE ALL' APERTO FINALIZZATE ALLE SOSTE DEL PUBBLICO, SENZA NESSUNA ESCLUSIONE, IN USO O DETENUTI DA ENTI PUBBLICI - COMPRESSE LE UNITA' SANITARIE LOCALI - DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE ANCHE A CARATTERE POPOLARE, DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ENTI DI PATRONATO NONCHE' LE STAZIONI DI QUALSIASI GENERE;
- G) TUTTI I VANI PRINCIPALI, ACCESSORI E PERTINENZE, NONCHE' LE SUPERFICI ALL' APERTO FINALIZZATE ALLE SOSTE DEL PUBBLICO, DEGLI AUTOMEZZI O DEPOSITI DI MATERIALI, DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI, AGRICOLE (COMPRESSE LE SERRE FISSE AL SUOLO), ARTIGIANALI E DI SERVIZI, IVI COMPRESI LE SEDI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, UFFICI, DEPOSITI, MAGAZZINI, ECC...;
- H) TUTTI I VANI PRINCIPALI ACCESSORI E PERTINENZE, NONCHE' LE SUPERFICI ALL' APERTO DESTINATE ALLE SOSTE DEL PUBBLICO, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, ESCLUSE LE SUPERFICI DESTINATE ALL'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLO SPORT.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 68 DEL D. L.VO 15.11.1993 N.507 I LOCALI E LE AREE SOGGETTE A IMPOSIZIONE SI SUDDIVIDONO NELLE SEGUENTI CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE, PER LE QUALI VENGONO ATTRIBUITI GLI INDICI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (IPS) E DI QUALITA' (IQS) SECONDO I CRITERI DI CUI AL SUCCESSIVO ART.20:

<u>CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE</u>	<u>IPS</u>	<u>IQS</u>
A) <i>Locali ed aree scoperte per attività collettive. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare:</i>		
A1) <i>Cinema e teatri, capannoni industriali, istituti privati, circoli ed associazioni</i>	0.40	1.60
B) <i>Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositivi, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati</i>	0.80	1.60
C) <i>Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.</i>		
C1) <i>Abitazioni civili uso domestico</i>	1.00	1.00
C2) <i>Alberghi, convitti, case ed istituti di cura</i>	1.00	1.00
D) <i>Locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alla lettere B), C), F), circoli sportivi e ricreativi.</i>		
D1) <i>Studi professionali, agenzie di viaggio e rappresentanza, banche ed assicurazioni</i>	1.20	1.60
D2) <i>Istituti di assistenza gestiti a scopo di lucro</i>	2.00	1.60
E) <i>Locali ed aree adibiti ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili.</i>		
E1) <i>Negozi di beni durevoli con relativi magazzini, botteghe artigiane di barbiere, parrucchiere, bellezza, ecc.</i>	1.50	1.40

F) Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

F1) Pubblici esercizi, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, negozi di generi alimentari (ortofrutta, fiori, pescheria, ecc.)

2.50

1.00

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

I locali e le aree non espressamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione ed uso.

Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 8 – AREE TASSABILI

SI CONSIDERANO AREE TASSABILI:

- A) TUTTE LE SUPERFICI SCOPERTE O PARZIALMENTE COPERTE DESTINATE A CAMPEGGI, SALE DA BALLO ALL' APERTO, A BANCHI DI VENDITA ED ALLE RELATIVE ATTIVITA' E SERVIZI COMPLEMENTARI CONNESSI;
- B) TUTTE LE SUPERFICI ADIBITE A SEDE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AI RELATIVI ACCESSORI FISSI, COMPRESI QUELLI RELATIVI A SERVIZI COMPLEMENTARI (SERVIZI IGIENICI, PUNTI DI VENDITA, ZONA ADIBITA A LAVAGGIO AUTOVEICOLI ECC...)NONCHE' L'AREA SCOPERTA VISIBILMENTE DESTINATA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI PREDETTI, COMPRESA QUELLA COSTITUENTE GLI ACCESSORI E LE USCITE DA E SULLA PUBBLICA VIA;
- C) LE AREE SCOPERTE O PARZIALMENTE COPERTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATE AI SERVIZI E QUELLE PER GLI SPETTATORI, ESCLUSE LE AREE SULLE QUALI SI VERIFICA L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLO SPORT;
- D) DI QUALSIASI ALTRA AREA SCOPERTA O PARZIALMENTE COPERTA, ANCHE SE APPARTENENTE AL DEMANIO PUBBLICO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, SE ADIBITA AGLI USI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO O AD ALTRI USI PRIVATI, SUSCETTIBILI DI GENERARE RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E/O SPECIALI ASSIMOLATI.

ART. 9 – LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

PER LE AREE ED I LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI USATI ABITUALMENTE PER UN PERIODO INFERIORE A SEI MESI L' ANNO O AD USO NON CONTINUATIVO MA RICORRENTE, LA TARIFFA E' RIDOTTA DI UN TERZO.

LA PREDETTA RIDUZIONE COMPETE SOLTANTO QUANDO L'USO STAGIONALE O NON CONTINUATIVO MA RICORRENTE RISULTI DALLA LICENZA O DALL' AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAI COMPETENTI ORGANI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.

LA RIDUZIONE E' APPLICATA A CONDIZIONE CHE IL CONTRIBUENTE, NELLA DENUNCIA ORIGINARIA, INTEGRATIVA O DI VARIAZIONE. INDICHI ESPRESSAMENTE LA RICORRENZA DEL PRESUPPOSTO PER L'AGEVOLAZIONE, UNITAMENTE AI DATI RELATIVI ALLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE IN SUO POSSESSO.

NEL CASO DI DENUNCIA INTEGRATIVA O DI VARIAZIONE, LA RIDUZIONE E' APPLICATA DALL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 10 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

LA TASSA E' DOVUTA ANCHE SE I LOCALI E LE AREE NON VENGONO UTILIZZATI PURCHE' RISULTINO PREDISPOSTI ALL' USO.

I LOCALI PER ABITAZIONE SI CONSIDERANO PREDISPOSTI ALL' UTILIZZAZIONE SE DOTATI DI ARREDAMENTO.

I LOCALI E LE AREE A DIVERSA DESTINAZIONE SI CONSIDERANO PREDISPOSTI ALL' USO SE DOTATI DI ARREDAMENTO, IMPIANTI, ATTREZZATURE E, COMUNQUE, QUANDO RISULTI RILASCIATA LICENZA O AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NEI LOCALI ED AREE MEDESIMI.

ART. 11 – DEDUZIONI

LE SUPERFICI RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE, AI FINI DELLA TASSAZIONE, SONO COMPUTATE IN RAGIONE DELLA META' A PARTIRE DAL _____

LE AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO ACCESSORI O PERTINENZE DI LOCALI OD AREE SOGGETTE ALLA TASSAZIONE E NON SUSCETTIBILI PER LORO NATURA DI AUTONOMA UTILIZZAZIONE SONO COMPUTATE IN RAGIONE DI UN QUARTO, A PARTIRE DAL _____ ;

ART. 12 – RIDUZIONI

LA TARIFFA ORDINARIA VIENE RIDOTTA NELLA MISURA SOTTONOTATA NEL CASO DI:

- A) ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE: 30% PER ABITAZIONE SUPERIORE A 35 MQ;
- B) AGROCOLTORI CHE OCCUPANO LA PARTE ABITATIVA DELLA COSTRUZIONE RURALE:30%;
- C) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO A CONDIZIONE CHE TALE DESTINAZIONE SIA SPECIFICATA NELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE INDICANDO L' ABITAZIONE DI RESIDENZA E L' ABITAZIONE PRINCIPALE E DICHIARANDO ESPRESSAMENTE DI NON VOLER CEDERE L'ALLOGGIO IN LOCAZIONE O IN COMODATO, SALVO ACCERTAMENTO DA PARTE DEL COMUNE:30%;
- D) UTENTI CHE, VERSANDO NELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALLA LETTERA C) RISIEDONO O ABBIANO LA DIMORA, PER PIÙ DI SEI MESI ALL'ANNO, IN LOCALITÀ FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE:30%;
- E) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI PER LE QUALI GLI UTENTI DIMOSTRINO DI RIENTRARE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' AT. 67, PUNTO 2 DEL DECRETO LEGGE 507/93: 40%;

LE RIDUZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SARANNO CONCESSE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI, DEBITAMENTE DOCUMENTATA E PREVIO ACCERTAMENTO DELL' EFFETTIVA SUSSISTENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI SUDDETTE.

LE RIDUZIONI POSSONO ESSERE CUMULATE, LA TASSA DOVUTA NON PUO' COMUNQUE ESSERE INFERIORE A €18,00.

ART. 13 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

LA TASSA E' CORRISPOSTA IN BASE ALLE TARIFFE DI CUI AGLI ARTICOLI SUCCESSIVI, COMMISURATA AD ANNO SOLARE,CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

L'OBBLIGAZIONE DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO L'UTENZA E TERMINA NELL'ULTIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE NEL CORSO DEL QUALE E' PRESENTATA LA DENUNCIA DI CESSAZIONE DEBITAMENTE ACCERTATA.

LA CESSAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO DA' DIRITTO ALL'ABBUONO DEL TRIBUTO A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA ACCERTATA.

IN CASO DI MANCATA O RITARDATA DENUNCIA DI CESSAZIONE, L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA NON SI PROTRAE ALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE:

- A) QUANDO L'UTENTE CHE HA PRODOTTO LA RITARDATA DENUNCIA DI CESSAZIONE DIMOSTRI DI NON AVER CONTINUATO L'OCCUPAZIONE O LA LOCAZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI OLTRE ALLA DATA INDICATA;
- B) IN CARENZA DI TALE DIMOSTRAZIONE, DALLA DATA IN CUI SIA SORTA ALTRA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PER DENUNCIA DELL'UTENTE SUBENTRATO O PER AZIONE DI RECUPERO D'UFFICIO.

ART. 14 – AGEVOLAZIONI

SONO ESENTI DAL TRIBUTO

- 1) GLI EDIFICI ADIBITI IN VIA PERMANENTE ALL'ESERCIZIO DI QUALSIASI CULTO ESCLUSE, IN OGNI CASO, LE EVENTUALI ABITAZIONE DEI MINISTRI DEL CULTO;
- 2) I LOCALI E LE AREE CONDOTTI DA ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, I QUALI DIMOSTRANO DI NON POSSEDERE REDDITI PROPRI SUPERIORI AD UN QUARTO DELLA SPESA ANNUA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE;
- 3) I LOCALI DESTINATI ALLA RACCOLTA E DEPOSITO DEI LIBRI DI BIBLIOTECHE APERTE GRATUITAMENTE AL PUBBLICO.

PER I LOCALI E LE AREE DI SEGUITO INDICATI E' APPLICATA LA TERIFFA UNITARIA RIDOTTA DEL 50%:

- 1) I LOCALI ED AREE ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PER I QUALI IL COMUNE NON E' TENUTO A SOSTENERE LE RELATIVE SPESE DI FUNZIONAMENTO;

2) I LOCALI E LE AREE CONDOTTI DA ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, PER I QUALI NON RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 2) DEL PRECEDENTE COMMA;

3) ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE DI ETÀ SUPERIORE AI SESSANTACINQUE ANNI. SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA I NUCLEI FAMILIARI IL CUI REDDITO COMPLESSIVO, AL NETTO DEL REDDITO DA FABBRICATI, NON SIA SUPERIORE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MINIMO I.N.P.S.

SONO ESONERATI, ALTRESI', DAL PAGAMENTO DELLA TASSA I NUCLEI FAMILIARI IN CUI SIA PRESENTE UN PORTATORE DI HANDICAP, RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 03 COMMA 3 DELLA L. 104/92, RICONOSCIUTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 DELLA STESSA LEGGE, IL CUI REDDITO COMPLESSIVO, AL NETTO DEL REDDITO DA FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE, NON SIA SUPERIORE A TRE VOLTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MINIMO I.N.P.S.,

I SOGGETTI INTERESSATI ALL'ESONERO DOVRANNO PRESENTARE ISTANZA ANNUALE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATO DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE/REDDITUALE DOVRA' ESSERE DIMOSTRATA MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISE/ISEE (O AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) ED ALTRESI' CERTIFICATA CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000.

L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE E' CURATA DALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.

L'AGEVOLAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI E' ACCORDATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, DA ADOTTARSI ANNUALMENTE PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO PRINCIPALE RIFERITO ALL'ANNO DI COMPETENZA E NEL QUALE DEVONO ESSERE ELENCATI I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO A TALE AGEVOLAZIONE.

L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE CURA, INOLTRE, LA COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI RICHIEDENTI L'ESONERO - A MEZZO DI RACCOMANDATA A/R - DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA.

ARTICOLO COSI' SOSTITUITO DALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.20 DEL 11/06/2010:

ART. 14 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI:

SONO ESENTI DAL TRIBUTO:

1. GLI EDIFICI ADIBITI IN VIA PERMANENTE ALL'ESERCIZIO DI QUALSIASI CULTO ESCLUSE, IN OGNI CASO, LE EVENTUALI ABITAZIONI DEI MINISTRI DI CULTO.

2. I LOCALI E LE AREE CONDOTTI DA ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, I QUALI DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE REDDITI PROPRI SUPERIORI AD UN QUARTO DELLA SPESA ANNUA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUZIONE.

3. I LOCALI DESTINATI ALLA RACCOLTA E DEPOSITO DEI LIBRI DI BIBLIOTECHE APERTE GRATUITAMENTE AL PUBBLICO.

➤ *E' APPLICATA LA TARIFFA UNITARIA RIDOTTA DEL 50 % PER GLI IMMOBILI DI SEGUITO ELENCATI:*

1. I LOCALI E LE AREE CONDOTTI DA ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, PER I QUALI NON RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO "2" DEL PRECEDENTE COMMA.

2. ABITAZIONI DI RESIDENZA, CON UNICO OCCUPANTE DI ETÀ SUPERIORE AI SESSANTACINQUE ANNI.

3. I LOCALI E LE AREE ADIBITI AD ABITAZIONE DI RESIDENZA DI NUCLEI FAMILIARI IN CUI SIA PRESENTE UN PORTATORE DI HANDICAP CON DISABILITÀ GRAVE, QUALE MINORAZIONE SINGOLA O PLURIMA COME DEFINITA DALL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/92, RICONOSCIUTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 DELLA STESSA LEGGE, IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON SIA SUPERIORE A TRE VOLTE LA SOGLIA MINIMA ISEE (€4.089,54) COME DEFINITA DALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO.

4. I LOCALI E LE AREE ADIBITI AD ABITAZIONE DI RESIDENZA DI NUCLEI FAMILIARI IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON SIA SUPERIORE ALLA SOGLIA MINIMA ISEE DI CUI SOPRA.

> *E' APPLICATA LA TARIFFA RIDOTTA DEL 20 % PER I LOCALI E LE AREE ADIBITI AD ABITAZIONE DI RESIDENZA DI NUCLEI FAMILIARI IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON SIA SUPERIORE A TRE VOLTE LA SOGLIA MINIMA ISEE (€4.089,54) COME DEFINITA DALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO PER*

L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI :

- DI ALMENO 2 FIGLI MAGGIORENNI DISOCCUPATI;

- DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI;

- DI UNO O PIÙ MINORI AFFIDATI AI SERVIZI SOCIALI;

- UNO O PIÙ NON OCCUPATI, GIÀ FRUITORI DELL' INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI O DI MOBILITÀ CHE, ALLA DATA DEL 1° GENNAIO DELL' ANNO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PERDUTO TALE INDENNITÀ NEL CORSO DELL' ANNO PRECEDENTE.

- *PER POTER USUFRUIRE DELLE SUDDETTE AGEVOLAZIONI É COMUNQUE NECESSARIO:
CHE IL REDDITO SIA CONSIDERATO AL NETTO DEL REDDITO DA FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, MA INCLUSI GLI EMOLUMENTI, LE INDENNITÀ, LE PENSIONI, I SUSSIDI, A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI, IVI COMPRESI QUELLI ESENTASSE, DA RIPORTARSI SU APPOSITA DICHIARAZIONE DI NOTORIETÀ RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
CHE IL VALORE CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DA UNO O PIÙ COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, SIA INFERIORE AD € 50.000,00. CIÒ VALE ANCHE PER IMMOBILI PER I QUALI SI SIA USUFRUTTUARI O TITOLARI DEL DIRITTO D'USO O DI ABITAZIONE.
CHE NON SIA ESERCITATA LA SUBLOCAZIONE NELL'IMMOBILE DI CUI SI CHIEDE L'AGEVOLAZIONE DEL TRIBUTO.*
- *LE AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE ARTICOLO NON SONO CUMULABILI TRA LORO. AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA COME SOPRA CITATA, SI CONSIDERANO PARTI INTEGRANTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LE SUE PERTINENZE ESCLUSIVE, ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO, PURCHÉ ESSE SIANO ASSERVITE DUREVOLMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ALLA PREDETTA ABITAZIONE. NON SONO ALTRESÌ AMMESSI ALL'ESONERO I NUCLEI FAMILIARI IL CUI FABBRICATO, ANCHE SE COSTITUENTE ABITAZIONE ESCLUSIVA E PRINCIPALE, SIA DI CATEGORIA A/1, A/7, A/8, A/9 E A/2, A/6 CON NUMERO DI VANI SUPERIORE A 6.*
- *I SOGGETTI INTERESSATI ALL'ESONERO DOVRANNO PRESENTARE ISTANZA ANNUALE SU APPOSITO MODELLO DA RITIRARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. TALE TERMINE, PER IL SOLO ANNO 2010, È PROROGATO AL 30 LUGLIO. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE/REDDITUALE DOVRÀ ESSERE DIMOSTRATA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI MODELLO ISEE ALTRESÌ CORREDATA DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000.*
- *L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE È CURATA DAL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.*
- *LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON APPOSITO ATTO, DA ADOTTARSI ANNUALMENTE PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO E NEL QUALE DEVONO ESSERE ELENCATI I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO A TALE AGEVOLAZIONE.*
- *L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE CURA, INOLTRE, LA COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI RICHIEDENTI L'ESONERO – A MEZZO LETTERA DI POSTA ORDINARIA – DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA.*

ART.15 –COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI–

A PARTIRE DAL BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 1996 E' INDIVIDUATO, NELLA PARTE "SPESA" UN APPOSITO CAPITOLO DOTATO DI STANZIAMENTO CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO STIMATO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 14.

ART.16 –RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO–

QUALORA SI VERIFICHINO ALL'INTERNO DELLA ZONA GRAVATA DI PRIVATIVA DI CUI AL PRECEDENTE ART.2 COMMA 1, CHE IL SERVIZIO, ISTITUITO ED ATTIVATO, NON ABBAIA LUOGO O

SIA SVOLTO IN PERMANENTE VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, NELLA ZONA OVE E' COLLOCATO L'IMMOBILE DI RESIDENZA O DI ESERCIZIO DELL'UTENTE, QUESTI HA DIRITTO - SINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO - AD UNA DECURTAZIONE DEL 60% DELLA TARIFFA DOVUTA, A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI DELLA CARENZA PERMANENTE RICONTRATA E SEMPRE CHE IL SERVIZIO NON SIA REGOLARIZZATO ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI CONSEGNA IMMEDIATAMENTE COPIA DELLA SEGNALAZIONE PERVENUTA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA CHE RILASCIA RICEVUTA SULL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA COMUNICA ALL'UFFICIO TRIBUTI ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, L'INTERVENUTA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO O LE CAUSE CHE L'HANNO IMPEDITA.

ART. 17 -RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.

L'INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PER MOTIVI SINDACALI O PER IMPREVEDIBILI IMPEDIMENTI ORGANIZZATIVI NON COMPORTA ESONERO O RIDUZIONE DEL TRIBUTO.

QUALORA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SI PROTRAGGA A TAL PUNTO CHE L'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE DICHIARI L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI DANNO O PERICOLO ALLE PERSONE O ALL'AMBIENTE, L'UTENTE PUO' PROVVEDERE A SUE SPESE SINO A QUANDO L'AUTORITA' SANITARIA NON DICHIARI TERMINATA LA SITUAZIONE DI DANNO.

L'UTENTE CHE ABBAIA PROVVEDUTO IN PROPRIO ALLE CONDIZIONI DEL PRECEDENTE COMMA HA DIRITTO SU DOMANDA DOCUMENTATA, ALLA RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UNA QUOTA DELLA TASSA RAGGUAGLIATA AL PERIODO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO CHE, COMUNQUE, NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 60% DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO CONSIDERATO.

ART.18 -GETTITO DEL TRIBUTO-

LA TARIFFA DELLA TASSA E' DETERMINATA, CON ATTO CONSILIARE, IN MODO DA OTTENERE UN GETTITO GLOBALE ANNUO TENDENTE A RAGGIUNGERE IL PAREGGIO CON IL COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBANI INTERNI, DETERMINATO SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'ART. 61 COMMA 2 E 4, ART. 67, COMMA 3, DEL DECRETO 507, E, PER IL 1994 DELL'ART. 79, COMMA 5, DELLO STESSO DECRETO.

IL GETTITO COMPLESSIVO NON PUO' SUPERARE IL COSTO DI ESERCIZIO, NE' ESSERE INFERIORE AL 50% DEL COSTO MEDESIMO (70%: PER I COMUNI IN CONDIZIONI DI SQUILIBRIO DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92, NR. 504; 100% PER GLI ENTI CHE HANNO DICHIARATO IL DISSESTO, SINO AI DIECI ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI APPROVAZIONE MINISTERIALE DEL PIANO DI RISANAMENTO FINANZIARIO).

ART. 19 -TARIFFAZIONE FINO AL 31/12/1995

LA TASSA E' INDIVIDUATA SINO AL 31/12/1995 IN BASE A TARIFFA ANNUALE VIGENTE COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI LOCALI E DELLE AREE SERVITE ED ALL'USO A CUI SONO DESTINATI.

ART. 20 - CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI PRODUCIBILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

LA TASSA E' COMMISURATA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 1996, ALLE QUANTITA' E QUALITA' MEDIE ORDINARIE PER UNITA' DI SUPERFICIO IMPONIBILE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI PRODUCIBILI NEI LOCALI ED AREE A SECONDA DEL TIPO D'USO A CUI I MEDESIMI SONO DESTINATI NONCHE' AL COSTO DI SMALTIMENTO.

LE TARIFFE PER OGNI CATEGORIA OMOGENEA SONO DETERMINATE, SECONDO IL PRESCELTO RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO, MOLTIPLICANDO IL COSTO DI SMALTIMENTO PER UNITA' DI SUPERFICIE IMPONIBILE ACCERTATA PREVISTO PER L'ANNO SUCCESSIVO PER UNO O PIU' COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' QUANTITATIVA QUALITATIVA DEI RIFIUTI.

FERMA RESTANDO LA CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE, OVE SI PRODUCONO RIFIUTI, INDIVIDUATA NELL'ART.7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SONO DEFINITE LE SEGUENTI GRANDEZZE:

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICO (QS)

CON TALE PARAMETRO SI INTENDE LA PRODUZIONE MEDIA DI RIFIUTI URBANI E/O DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DELLE SINGOLE ATTIVITA' E/O DI GRUPPI DI ATTIVITA' OMOGENEE SOTTO IL PROFILO DELLE CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DEI RIFIUTI PRODOTTI.

TALE PARAMETRO VIENE ESPRESSO IN KG/MQ.ANNO E RAPPRESENTA L'INDICATORE DELLA POTENZIALITA' DEI RIFIUTI PROPRI DELLE DIVERSE ATTIVITA' SVOLTI NEI LOCALI SOGGETTI A TASSA.

COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (QM)

IL COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA RAPPRESENTA IL RAPPORTO TRA LA QUANTITA' TOTALE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI ANNUALMENTE RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LA SOMMA DI TUTTE LE SUPERFICI ISCRITTE A RUOLO NEL COMUNE INTERESSATO.

TARIFFA MEDIA SERVIZIO(CMG)

LA TARIFFA MEDIA SERVIZIO E' IL RAPPORTO TRA IL COSTO TOTALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA SUPERFICIE DEI LOCALI ISCRITTI A RUOLO.

INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (IPS)

CON TALE PARAMETRO SI DEFINISCE IL RAPPORTO TRA IL RELATIVO COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA ED IL COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' IPS = QS/QM; OVVERO L'IPS E' DATO DAL RAPPORTO TRA LA PRODUTTIVITA' QUANTITATIVA SPECIFICA PER UNITA' DI SUPERFICIE DI UN DETERMINATO TIPO DI UTILIZZAZIONE E LA PRODUZIONE MEDIA GENERALE PER UNITA' DI SUPERFICIE IMPONIBILE NOTA.

INDICE DI QUALITA' SPECIFICO (IQS)

CON TALE PARAMETRO, DEFINITO IN BASE ALLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE SINGOLE TIPOLOGIE DI UTENZA, SI INTENDE UN COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE DA INTRODURRE NELLA FORMULA FINALE CHE DETERMINA LA TARIFFA UNITARIA. ESSO VIENE ANCHE DESUNTO DAL TIPO DI UTILIZZAZIONE CONSIDERATA ED IL COSTO MEDIO GENERALE PER UNITA' DI PESO DEI RIFIUTI RACCOLTI.

CLASSE DI CONTRIBUENZA

PER CLASSE DI CONTRIBUENZA SI INTENDE UN GRUPPO DI ATTIVITA' CARATTERIZZATO DA VALORI DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SIMILI, DA ANALOGHE CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO NONCHE' DA UNA CERTA AGGREGAZIONE PER IL TIPO DI ATTIVITA'.

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICO DELLA CLASSE (QCS)

RAPPRESENTA UN VALORE MEDIO DI PRODUTTIVITA' DELLA CLASSE SEMPRE ESPRESSO IN KG/MQ ANNO.

INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA DELLA CLASSE (IPSR)

CON TALE PARAMETRO SI INTENDE IL RAPPORTO TRA IL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICO DELLA CLASSE E IL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' MEDIA: $IPSR = QCS/QM$

SULLA BASE DEI PARAMETRI INDICATI PER IL CALOLO DELLA TASSA DEL COMUNE LA TARIFFA E' DETERMINATA DAL PRODOTTO DEL COSTO MEDIO GENERALE NETTO PER UNITA' DI SUPERFICIE (CMG) PER L'INDICE DELLA CLASSE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI (IPSR) nonché PER L'INDICE DI QUALITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI DELLA PREDETTA ATTIVITA' O UTILIZZAZIONE (IQS). PERTANTO IL VALORE TARIFFARIO E' DETERMINATO CON LA SEGUENTE ESPRESSIONE MATEMATICA:

$$TS = CMG \times IPSR \times IQS$$

DOVE TS E' IL VALORE DELLA TASSA PER LA SINGOLA CLASSE O SOTTOCLASSE DI CONTRIBUENZA, IPSR E' L'INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA DELLA CLASSE, IQS E' IL COEFFICIENTE DI QUALITA' E CMG E' LA TARIFFA MEDIA DETERMINATA NELL'AMBITO LOCALE DI RIFERIMENTO.

ART. 21 –CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

LA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SONO DETERMINATE LE TARIFFE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 20, 3°COMMA, DEVE RECARRE L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI DEI RAPPORTI STABILITI TRA LE TARIFFE, I DATI CONSUNTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI AI COSTI DEL SERVIZIO DISCRIMINATI IN BASE ALLA LORO CLASSIFICAZIONE ECONOMICA, NONCHE' I DATI E LE CIRCOSTANZE CHE HANNO DETERMINATO L'EVENTUALE AUMENTO PER LA COPERTURA MINIMA OBBLIGATORIA DEL COSTO.

ART. 22 –UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCUO.

ALLORCHE' NELLE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE SIA SVOLTA IN VIA PERMANENTE UN'ATTIVITA' ECONOMICA O PROFESSIONALE, LA TASSA E' DOVUTA PER LA

SUPERFICIE A TAL FINE UTILIZZATA, IN BASE ALLA TARIFFA PREVISTA PER LA CATEGORIA RICOMPRENDE L'ATTIVITA' SPECIFICA.

ART. 23 –TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' ISTITUITA , A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL PRESENTE REGOLAMENTO DIVIENE ESECUTIVO, LA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI PRODOTTI DAGLI UTENTI CHE, CON O SENZA AUTORIZZAZIONE, OCCUPANO O DEPENDONO IN MODO NON RICORRENTE E PER UNA DURATA SUPERIORE AD UNA GIORNATA E, COMUNQUE, INFERIORE A 6 MESI, LOCALI OD AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO O AREE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO. IN ASSENZA DEL TITOLO COSTITUTIVO DELLA SERVITU', L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DI UN'AREA PRIVATA SOGGETTA A PUBBLICO USO O PASSAGGIO E' TASSABILE QUANDO VI SIA STATA LA VOLONTARIA SUA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA' DA PARTE DEL PROPRIETARIO, OVVERO, DA QUANDO SI SIA VERIFICATA L'ACQUISIZIONE DELLA SERVITU' PUBBLICA PER USUCAPIONE.

LA MISURA TARIFFARIA GIORNALIERA E' PARI ALL'AMMONTARE DELLA TASSA ANNUALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ATTRIBUITA ALLA CATEGORIA CONTENENTE VOCI CORRISPONDENTI DI USO, DIVISO PER 365 ED IL QUOZIENTE MAGGIORATO DEL 30%.

IN MANCANZA DI CORRISPONDENTE VOCE DI USO NELLA CLASSIFICAZIONE VIGENTE DELLA CATEGORIA ED IN QUELLA CHE SARA' DETERMINATA AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 20 E' UTILIZZATA, PER IL CONTEGGIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, L'AMMONTARE DELLA TASSA ANNUALE DELLA CATEGORIA RECANTE VOCI DI USO ASSIMILABILI PER ATTITUDINE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

LA RISCOSSIONE DELLA TASSA GIORNALIERA AVVIENE CON LE MODALITA' INDICATE NEL SUCCESSIVO ART. 24 COMMA 6.

ART. 24 –DENUNCE

LA DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE E' REDATTA SUGLI APPOSITI MODULI A STAMPA PREDISPOSTI DAL COMUNE, CONTENENTI LE INDICAZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 70 DEL DECRETO 507, DEVE ESSERE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE DIRETTAMENTE O A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE, ENTRO IL 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE, SOTTOSCRITTA DA UNO DEI COOBLIGATI E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE NEGOZIALE.

PER LE DENUNCE PRESENTATE PER RACCOMANDATA, VALE LA DATA DI SPEDIZIONE NEL MEDESIMO TERMINE E CON LE STESSE MODALITA' DEVONO ESSERE PRESENTATE LE DENUNCE DI VARIAZIONE.

NON SONO VALIDE AGLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO LE DENUNCE ANAGRAFICHE PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1989, N°223, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELL'UFFICIO ANAGRAFICO DI INVITARE IL DENUNCIANTE A PROVVEDERE AI SENSI DEI COMMUNI PRECEDENTI.

SONO VALIDE, AI SOLI EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA TASSA, LE DENUNCE GENERICHE PRESENTATE ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE CONCERNENTI LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI.

QUALORA SI TRATTI DELLE OCCUPAZIONI E DETENZIONI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 23, L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA E' ASSOLTO A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DA EFFETTUARE CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON IL MODULO DI VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 5, DEL DECRETO 507 OVVERO, IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO.

ART. 25 –DENUNCIA DI VARIAZIONE

LA DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1°, HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI A CONDIZIONI INVARIATE DI TASSABILITA' IN CASO CONTRARIO, IL CONTRIBUENTE E' TENUTO A DENUNCIARE, CON LA FORMA E NEI TEMPI DI CUI ALL'ART. 24, OGNI VARIAZIONE CHE COMPORTI UN MAGGIORE AMMONTARE DELLA TASSA E COSI' ANCHE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 12 E 14.

ART.26 –NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME, LE DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25, IVI COMPRESI LE DENUNCE INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DI QUELLE GIÀ PRODOTTE IN BASE AL PRECEDENTE ORDINAMENTO DEL TRIBUTO, LE RICHIESTE DI DETASSAZIONE O RIDUZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTT. 5, 2° COMMA, SONO PRESENTATI ENTRO IL 30/9/1985 ED HANNO EFFETTO, QUANTO ALLA MODIFICA DEGLI ELEMENTI IMPONIBILI, DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 1996.

ART. 27 –MODALITÀ DEI RIMBORSI

I RIMBORSI SPETTANTI AL CONTRIBUENTE PER I CASI PREVISTI NEL 6° COMMA DELL'ART.59 E NELL'ART. 75 DEL DECRETO 507 ED IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI SONO OPERATI MEDIANTE RIDUZIONE DELL'IMPORTO ISCRITTO A RUOLO, DISPOSTA DIRETTAMENTE DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUTO NEI TERMINI INDICATI NELL'ART. 75 STESSO.

LA RIDUZIONE OPERA, FINO ALLA CONCORRENZA DEL RELATIVO IMPORTO, SULLE RATE SCADUTE E NON PAGATE E/O SU QUELLE A SCADERE.

NEL CASO RISULTI GIÀ PAGATO L'INTERO IMPORTO ISCRITTO A RUOLO, O NEL CASO DI ECCEDENZA DELLA RIDUZIONE RISPETTO ALLE RATE NON ANCORA SCADUTE, L'IMPORTO DOVUTO È RIMBORSATO AL CONTRIBUENTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE, CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28/1/1988 NR. 43.

ART. 28 –IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AL CONTROLLO DELL'ESATTA E PUNTUALE APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO È PREPOSTO UN FUNZIONARIO DESIGNATO DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE ALLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO AL MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITÀ LOCALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOMINA.

A TALE FUNZIONARIO SONO ATTRIBUITI I POTERI PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONE DELLA TASSA PREVISTI DALL'ART. 74 DEL DECRETO 507.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE, FERME RESTANDO LE SUE ATTRIBUZIONI AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, È COMUNQUE TENUTO AD ISTITUIRE I SEGUENTI REGISTRI:

A) - REGISTRO IN CUI VERRANNO ANNOTATE IN ORDINE CRONOLOGICO TUTTE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI.

B) - REGISTRO IN CUI VERRANNO ANNOTATI GIORNALMENTE TUTTI I PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI PER LA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DI CUI ALL'ART. 77 DEL DECRETO 507.

TUTTI I REGISTRI, CHE POSSONO ESSERE COSTITUITI ANCHE A SCHEDE, TABULATI, FOGLI A MODULO CONTINUO E COMPILATI ANCHE MEDIANTE PROCEDURE ELETTRONICHE, DEVONO ESSERE NUMERATI E VIDIMATI IN OGNI PAGINA DAL SEGRETARIO COMUNALE, PRIMA DI ESSERE POSTI IN USO.

È IN FACOLTÀ DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO ISTITUIRE IN LUOGO DEI PREDETTI REGISTRI UN UNICO REGISTRO, CON L'INDICAZIONE SEPARATA, IN APPOSITI SPAZI, DELLE ANNOTAZIONI DA EFFETTUARE IN OGNI REGISTRO.

ART. 29 –SANZIONI E INTERESSI

PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL'ART. 76 DEL DECRETO 507.

L'ENTITÀ DI OGNI SANZIONE, NEI CASI PREVISTI DAL TERZO COMMA DEL CITATO ARTICOLO 76 E FERMI RESTANDO I LIMITI MINIMO E MASSIMO IVI STABILITI, È DETERMINATA IN VIA GENERALE CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE COMMESSA E DELL'EVENTUALE RECIDIVA DELL'AUTORE.

LA TASSA GIORNALIERA CHE, NEL CASO DI USO DI FATTO, NON RISULTI VERSATA ALL'ATTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA, È RECUPERATA UNITAMENTE ALLA SANZIONE, INTERESSI E ACCESSORI.

ART. 30 –NORMA FINALE

A NORMA DELL'ART. 17 DEL D.L. 10 MAGGIO 1995, NR. 162, SONO ESCLUSI DALLA TASSAZIONE I LOCALI NEI QUALI SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.